

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

DEBITI VERSO LO STATO

ALLEGATO N. 1

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 2005	al 31 dicembre 2005	
Per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale - art.69, lett. b) della legge n. 833/1978: - per prestazioni terapeutiche.....	323.529,26	323.529,26	-
-Per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (ex ONPI).....	148.720,12	134.606,44	-14.113,68
TOTALE	472.249,38	458.135,70	-14.113,68

DEBITI PER PRESTAZIONI

ALLEGATO N. 2

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 2005	al 31 dicembre 2005	
-Debiti verso i pensionati.....	71.172.757,74	97.545.565,64	26.372.807,90
-Debiti verso i beneficiari di prestazioni di maternità.....	40.617,80	50.250,57	9.632,77
TOTALE	71.213.375,54	97.595.816,21	26.382.440,67

RATEI PASSIVI

ALLEGATO N. 3

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 2005	al 31 dicembre 2005	
-Rate pens. relative a domande giacenti al 31 dicembre.....	25.309.548,00	27.117.475,00	1.807.927,00
-Indennità di maternità.....	3.998.315,00	3.955.933,00	-42.382,00
TOTALE	29.307.863,00	31.073.408,00	1.765.545,00

ALLEGATO N. 4

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005			
	1 ^a Nota di Variazione (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	da accertare nel 2005 (3)	Meno : rateo al 31.12.2004 (4)	Più: rateo al 31.12.2005 (5)	Totale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributo a percentuale, di cui all'art.7 della legge n.233/1990 e successive modificazionil	787.683.297,00	764.341.811,00	769.040.764,88	182.259.753,31	185.834.056,03	772.615.067,60
Contributo addizionale dovuto ai sensi dell'art.12 della legge n. 233/1990.....	94.214.523,00	91.372.024,00	92.154.365,39	22.073.457,55	22.248.783,45	92.329.691,29
Contributo di risanamento, ex art. 17 della legge 160/1975, dovuto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 405/1990.....	45.074.558,00	43.631.780,00	43.691.707,45	10.296.948,54	10.538.588,19	43.933.347,10
Contributo per l'indennita' di maternita' - legge n.546/1987.....	4.151.131,00	4.032.721,00	4.091.633,31	1.010.141,80	987.218,08	4.068.709,59
TOTALE	931.123.509,00	903.378.336,00	908.978.471,03	215.640.301,20	219.608.645,75	912.946.815,58

ALLEGATO N. 5

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005.		CONSUNTIVO 2005			
	1 ^a Nota di Variazione (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	da accertare nel 2005 (3)	Meno : rateo al 31.12.2004 (4)	Più: rateo al 31.12.2005 (5)	Totale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Contributi volontari.....	7.469.060,00	5.883.295,00	5.144.383,53	-	-	5.144.383,53
Proventi per divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.....	1.383.860,00	4.903.198,00	2.241.220,57	-	-	2.241.220,57
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art.50, della legge n. 153/1969.....	470.612,00	72.074,00	184.246,06	-	-	184.246,06
Proventi connessi con l'estensione del regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro, art. 44, c. 2, legge n.289/2002...	-	-	79.015,29	-	-	79.015,29
Proventi a sanatoria di periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, art.44, c. 3, legge n.289/2002.....	-	-	12.158,25	-	-	12.158,25
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.....	-	-	13.157.402,10	-	-	13.157.402,10
TOTALE.....	9.323.532,00	10.858.567,00	20.818.425,80	-	-	20.818.425,80

ALLEGATO N. 6

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005			
	1 ^a Nota di Variazione (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	da accertare nel 2005 (3)	Meno : rateo al 31.12.2004 (4)	Più: rateo al 31.12.2005 (5)	Totale (dato economico) (6)=(3-4+5)
Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende.....	3.153.316,11	3.082.184,00	4.384.164,92	767.721,81	1.160.205,02	4.776.648,13
Interessi di dilazione e differimento.....	3.654,00	54.614,00	122.524,67	-	-	122.524,67
Interessi per la riscossione dilazionata dei proventi di cui all'art.44, c.2 e 3 legge 289/2002.....	-	-	574,99	-	-	574,99
Valori per azioni di surroga, ex art.14, legge n. 222/1984.....	62.624,00	37.235,00	301.271,01	-	-	301.271,01
Entrate varie.....	698.611,00	868.337,00	5.010.214,75	-	-	5.010.214,75
TOTALE.....	3.918.205,11	4.042.370,00	9.818.750,34	767.721,81	1.160.205,02	10.211.233,55

ALLEGATO N. 7

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO
ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005
	1 ^a Nota di Variazione	Aggiornato	
Copertura del minor gettito per esoneri e riduzioni contributive.....	73.834.837,00	69.675.549,00	70.050.119,68
Eccedenza contributo dello Stato per assegni familiari art. 28, comma 2, legge n. 88/1989.....	32.644.634,00	32.647.726,00	33.404.899,82
Concorso agli oneri conseguenti alla ricostituzione delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico art. 4 D.L. n. 103/1991 convertito nella legge n.166/1991.....	2.104,00	-	-
Copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia di cui all'art.77 della legge n.448/1998.....	1.261.780,00	1.230.860,00	1.225.937,00
Copertura figurativa per periodi di astensione facoltativa per il diritto alla cura e alla formazione dei bambini nati dall'1/1/2000 (congedi parentali - art. 3, legge n. 53/2000)	342.490,00	336.054,00	290.523,03
Copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica delle norme sul cumulo tra pen- sioni e reddito da lavoro - art.72 legge 388/2000.....	2.052.659,00	2.054.750,00	2.058.860,00
TOTALE	110.138.504,00	105.944.939,00	107.030.339,53

ALLEGATO N. 8

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005			
	1° Nota di Variazione (dato economico) (6)	Aggiornato (dato economico) (5)	da impegnare nel 2005 (1)	Meno : rateo al 31.12.2004 (2)	Più: rateo al 31.12.2005 (3)	Totale (dato economico) (4)=(3-4+5)
A):RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....	5.250.659.019,00	5.190.287.730,00	5.139.379.553,26	25.309.548,00	27.117.475,00	5.141.187.480,26
a detrarre:						
- Integrazione al trattamento minimo dell'assegno d' invalidità - Art. 1, legge n. 222/1984.....	41.765.076,00	45.187.303,00	44.285.958,67	-	-	44.285.958,67
- Maqqlorazione - Art.1, legge n. 140/1985 e successive modificazioni e integrazioni	39.143.889,00	54.127.700,00	45.047.639,88	-	-	45.047.639,88
-Maqqlorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione - art. 38, c.1, legge n. 448/2001 a favore dei pensionati.....	40.416.216,00	32.125.667,00	28.046.567,29	-	-	28.046.567,29
- Quota parte mensilità di pensione erogata post 1988 - art.37, c. 3, lett.c), legge n. 88/1989.....	1.491.580.000,00	1.694.420.000,00	1.694.420.000,00	-	-	1.694.420.000,00
- Maqqlorazioni della pensione agli ex combattenti artt.6, leqql n.140/1985 e n. 544/1988.....	2.555.330,00	2.717.265,00	2.681.916,34	-	-	2.681.916,34
- Quota parte di pensione - art. 11, legge n. 54/1982	283.557.702,00	271.315.413,00	271.662.785,00	-	-	271.662.785,00
- Rate di pensione connesse a pensionamenti anticipati.....	10.170.420,00	9.167.950,00	10.178.899,13	-	-	10.178.899,13
- Onere per maggiore perequazione rate pensione fino ad un milione - art. 11, c.5, legge n.537/1993.....	19.350.110,00	19.345.952,00	19.303.645,00	-	-	19.303.645,00
- Quota parte dell'integrazione al minimo delle pensioni conseguente alla modifica dei limiti di reddito di cui all' art. 11, c. 38, legge n. 537/1993.....	9.413.077,00	9.419.973,00	9.425.985,00	-	-	9.425.985,00
- Quota parte delle prestazioni pensionistiche erogate in regime di Convenzione con il Venezuela.....	180.901,00	179.817,00	179.615,00	-	-	179.615,00
-Quota parte delle prestazioni pensionistiche erogate in regime di convenzione con l'Australia.....	181.957,00	180.855,00	180.640,00	-	-	180.640,00
- Rivalutazione pensioni al sensi dell'art. 69, c. 1, legge n. 388/2000.....	2.507.416,00	2.944.345,00	3.655.110,00	-	-	3.655.110,00
-Onere conseguente la revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita Inail e trattamento di reversibilità Inps ai sensi dell' art. 1.....	2.092.789,00	2.168.387,00	2.187.902,00	-	-	2.187.902,00
- Onere per le modifiche dell' integrazione al trattamento minimo al sensi dell'art.1 legge n. 385/2000.....	164.332,00	159.953,00	157.021,06	-	-	157.021,06
- Prestazione aggiuntiva a favore dei titolari di pensione al trattamento minimo - art.70, c.7, legge n.388/2000.....	30.480.334,00	23.738.567,00	19.045.888,06	-	-	19.045.888,06
-Maqqlorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione- art.38, c.9, legge n. 289/2002 a favore dei pensionati residenti all'estero.....	4.100.132,00	4.100.132,00	367.066,19	-	-	367.066,19
Totale delle detrazioni.....	1.977.659.681,00	2.171.299.279,00	2.150.826.638,62	-	-	2.150.826.638,62
RATE PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.....	3.272.999.338,00	3.018.988.451,00	2.988.552.914,64	25.309.548,00	27.117.475,00	2.990.360.841,64
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5, LEGGE N. 222/1984.....	283.713,00	272.631,00	296.285,55	-	-	296.285,55
INDENNITA' DI MATERNITA'- LEGGE N. 546/1987.....	5.494.531,00	4.681.610,00	5.246.020,54	3.998.315,00	3.955.933,00	5.203.638,54
TOTALE A).....	3.278.777.582,00	3.023.942.692,00	2.994.095.220,73	29.307.863,00	31.073.408,00	2.995.860.765,73
B):ONERE PREVENZIONE E CURA DELLA INVALIDITA'.....	249.363,00	299.645,00	366.973,73	-	-	366.973,73
TOTALE B).....	249.363,00	299.645,00	366.973,73	-	-	366.973,73
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....	3.279.026.945,00	3.024.242.337,00	2.994.462.194,46	29.307.863,00	31.073.408,00	2.996.227.739,46

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005
	1 ^a Nota di Variazione	Aggiornato	
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	2.353.478,00	2.560.579,00	2.469.650,32
TOTALE A).....	2.353.478,00	2.560.579,00	2.469.650,32
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
-Enti di patronato e assistenza sociale.....	1.781.025,00	1.938.031,00	1.870.456,52
-Istituto italiano di medicina sociale.....	11.623,00	13.077,00	12.506,55
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	2.677.749,00	2.072.116,00	2.715.417,27
TOTALE B).....	4.470.397,00	4.023.224,00	4.598.380,34
TOTALE (A+B).....	6.823.875,00	6.583.803,00	7.068.030,66

ALLEGATO N. 10

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005
	1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
Insussistenza di residui per contributi.....	-	-	18.060.058,45
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili.....	-	-	1.247.900,29
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	-	-	1.034.969,70
TOTALE.....	-	-	20.342.928,44

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'anno 2005 è stata interessata, oltre che dalla normativa preesistente, dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha determinato in 43,96 euro la misura del reddito medio convenzionale giornaliero, da applicare alle quattro fasce di reddito della tabella D allegata alla legge n. 233/1990, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal D. L.vo 146/1997, ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni.

Attualmente non è previsto alcun aumento delle aliquote contributive da applicare al reddito medio convenzionale poiché con l'anno 2003 è stato applicato l'ultimo aumento previsto dal Decreto legislativo n.146/1997.

Pertanto, tenuto conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 233/1990, le aliquote vigenti per il 2004 sono le seguenti:

- 20,30% (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 17,30% (ridotta al 12,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o zone svantaggiate.

Si precisa, inoltre, che l'importo del contributo addizionale, di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall'art. 22 della medesima legge, è stato pari, per l'anno 2005, a euro 0,55 a giornata, per 156 giornate l'anno.

Anche per l'anno in considerazione hanno continuato ad avere effetto i numerosi provvedimenti di sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali che in questi ultimi anni sono stati concessi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 198/1985, in favore delle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche danneggiate da calamità naturali.

Come di consueto, di seguito vengono riportate le norme più significative che continuano ad interessare la gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

La **legge 27 dicembre 1997, n. 449**, ha previsto, all'art. 59, comma 15, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i lavoratori autonomi pensionati di età superiore a 65 anni, la facoltà di ottenere a richiesta la

riduzione del 50% dell'importo del contributo previdenziale. Tale riduzione contributiva si riferisce ai contributi pensionistici e non anche a quelli dovuti per la tutela della maternità.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La **legge 23 dicembre 1998, n. 448**, ha previsto:

- all'**articolo 34** che, con effetto 1° gennaio 1999, gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengano attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;
- all'**articolo 77**, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La **legge 23 dicembre 1999, n. 488**, all'articolo 49, ha ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2000, il contributo per l'indennità di maternità, dovuto dagli iscritti, portandolo a € 7,49 annue e, contemporaneamente, ha diminuito gli oneri delle prestazioni per maternità a carico della Gestione.

La **legge 23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) prevede:

- all'**articolo 69**, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai:
 - commi 1 e 2, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque e otto volte il minimo;

- ai commi 3 e 4, l'aumento delle maggiorazioni sociali ai titolari di pensioni che siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, in misura diversificata secondo l'età del pensionato;
- all'**articolo 71**, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. A questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato. Con D.I. del 7 febbraio 2003 n.57 è stato emanato il regolamento di attuazione del predetto articolo.
- all'**articolo 72**, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità elevandola al 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo.
- all'**articolo 73**, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001.

La legge **28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'**articolo 38**, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto.
- all'**articolo 43**, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'art. 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Le modifiche introdotte dalla **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) prevedono:

- all'**articolo 38, comma 9**, in favore dei cittadini italiani residenti

all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, previa verifica della condizione reddituale. Tale incremento deve garantire un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza;

- all'**articolo 44, comma 1**, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento.

Infine, si segnala che con **decreto del 18 novembre 2005**, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stato determinato in misura definitiva del 2,0 per cento l'aumento della perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2004 (**articolo 1**) e determinato in misura pari all'1,7 per cento, dal 1° gennaio 2006, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005, salvo conguaglio da effettuarsi nell'anno successivo (**articolo 2**).